

**COMUNE DI FORTE DEI MARMI**  
*REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AREE DESTINATE COME "SGAMBATOI PER CANI"*



**COMUNE**  
**DI**  
**FORTE DEI MARMI**  
(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO**  
**ALLE AREE DESTINATE COME**  
**"SGAMBATOI PER CANI"**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 24.07.2023*

**INDICE**

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 – Individuazione delle aree</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 - Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 – Divieti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 – Oneri e obblighi del Comune</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Apertura dell'area</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 – Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 – Allontanamento dall'area di cani pericolosi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 - Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 5</i>

***Art. 1 - Oggetto del regolamento***

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per persone, cose e animali.

***Art. 2 – Definizioni***

Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area sgambamento cani", ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani nell'area di sgambamento per cani al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

***Art. 3 – Individuazione delle aree***

Le aree di sgambamento per cani sono individuate in:

- Via Civitali;
- Via Ferrucci;
- Via XX Settembre.

In caso di necessità, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, le aree di sgambamento per cani potranno essere destinate temporaneamente per diversi utilizzi.

***Art. 4 - Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area***

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori ed ai loro cani. I minori di anni 18 possono entrare nelle aree esclusivamente se accompagnati da persona maggiorenne.
2. Il possessore/accompagnatore può accedere con il proprio cane all'interno delle aree di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo, attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale.
3. Il possessore/accompagnatore deve avere sempre con sé museruola e guinzaglio e deve intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
4. Possono accedere alle aree solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all'anagrafe canina della regione di residenza.
5. Per evitare conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà previamente considerare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane all'interno delle aree, valutando il comportamento degli altri animali presenti.
6. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento i possessori/accompagnatori devono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e provvedere a depositare le stesse negli appositi contenitori presenti nelle aree.
7. Ai possessori/accompagnatori di cani è fatto obbligo di chiudere sempre il cancello di accesso, sia in entrata che in uscita.

**COMUNE DI FORTE DEI MARMI**  
*REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AREE DESTINATE COME "SGAMBATOI PER CANI"*

8. Qualora una delle aree sopraccitate, fosse occupata da diversi utenti e si verificassero difficoltà di convivenza fra i cani presenti e quelli introdotti successivamente, i possessori/accompagnatori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il proprio cane.

**Art. 5 – Divieti**

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
2. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.
3. E' vietato l'accesso ai cani femmina in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi; lo stesso principio vale anche per i cani maschi, particolarmente eccitabili, che abbiano molestato ripetutamente altri cani.
4. E' vietato svolgere attività di addestramento cani. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso delle aree ad Associazioni, quali ad esempio le associazioni cinofile, per attività didattico/educative, riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche (tipo pet therapy) o di attività di integrazione uomo-animale (tipo agility dog), o per attività prevista dall'eventuale gestore del parco.
5. È vietata la somministrazione di cibo agli animali.
6. E' vietato, ai fruitori delle aree, di introdurre e/o consumare alimenti di qualsiasi tipo all'interno della stessa.

**Art. 6 – Oneri e obblighi del Comune**

Al Comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree, nonché pulizia delle stesse, anche servendosi di eventuale servizio esterno.

**Art. 7 - Apertura dell'area**

Salvo diverse disposizioni, da aggiornare con ordinanza sindacale, l'area di sgambatura è aperta tutti i giorni con gli orari di seguito riportati:

<b>N.</b>	<b>UBICAZIONE SGAMBATOIO</b>	<b>ORARIO INVERNALE Dal 1/10 al 31/03</b>	<b>ORARIO ESTIVO Dal 1/04 al 30/09</b>
1	Via Civitali	Dalle ore 8:00 – alle ore 17:00	Dalle ore 8:00 – alle ore 20:00
2	Via Ferrucci	Dalle ore 8:00 – alle ore 17:00	Dalle ore 8:00 – alle ore 20:00
3	Via XX Settembre	Dalle ore 8:00 – alle ore 17:00	Dalle ore 8:00 – alle ore 20:00

In deroga a quanto previsto, il Comune può decidere l'apertura/chiusura dell'area, al di fuori degli orari previsti, per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché, in generale, per motivi di pubblico interesse.

***Art. 8 – Sanzioni***

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

***Art. 9 – Allontanamento dall'area di cani pericolosi***

In caso di violazione accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore può essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da 250,00 a 500,00 euro.

***Art. 10 - Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione con il quale è stato approvato. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.